

-----STATUTO-----

**ART.1 - Denominazione e sede e durata**-----

E' costituita un'associazione denominata "**CLUB MAGICO PIERO POZZI**" in seguito il "Club"-----

L'Associazione ha sede in **Milano, corso XXII Marzo n.25.**-----

La sede legale potrà essere variata all'interno dello stesso comune dal Consiglio Direttivo senza dover obbligatoriamente ricorrere all'Assemblea.-----

La durata dell'Associazione è illimitata.-----

**Art.2 - Scopo dell'Associazione**-----

Il Club è un'associazione **senza scopo di lucro e** svolge attività esclusivamente dedicata al raggiungimento dei seguenti scopi:-----

\* riunire professionisti, dilettanti ed amatori della prestigiazione lombarda;-----

- promuovere riunioni, congressi e concorsi sul tema della prestigiazione;-----

\* promuovere l'affiatamento tra i prestigiatori associati;----

\* istituire una "scuola di magia" per la diffusione corretta dell'arte magica;-----

\* effettuare attività benefiche.-----

Per il perseguimento dei predetti scopi l'Associazione potrà tra l'altro:-----

- organizzare laboratori, workshop, centri di formazione, studio e addestramento;-----

- organizzare spettacoli, concorsi, incontri con la stampa, viaggi e convegni al fine di promuovere la diffusione e la pratica delle attività dell'Associazione e favorire i contatti con gli associati;-----

- compiere attività di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi o comunque attinenti ai medesimi, il tutto in conformità alla normativa in materia di enti non commerciali e con specifica esclusione della sollecitazione del pubblico risparmio.-----

**Art.3 - Patrimonio**-----

Il patrimonio del Club è costituito da:-----

a) quote e contributi degli associati;-----

b) erogazioni, donazioni, lasciti;-----

c) contributi di enti pubblici o privati;-----

d) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione; -----

e) beni acquistati con eventuali avanzi di gestione;-----

f) somme ricavate da manifestazioni organizzate a beneficio del Club.-----

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge (come previsto dal comma 8 lettera a

dell'art.148 del TUIR).-----

**Art.4 - Associati e membri onorari**-----

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplorazione.-----

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.-----

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.-----

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata annualmente dall'Organo Amministrativo.---

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.-----

Gli associati devono versare una quota associativa determinata annualmente su proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.-----

Possono essere previsti dei **membri onorari** che non sono associati, ma possono partecipare alla vita dell'associazione nei limiti infra precisati.-----

**Art.5 - Diritti degli associati e membri onorari**-----

Gli associati hanno diritto:-----

- a ricevere la tessera d'iscrizione;-----
- a frequentare i locali del Club;-----
- a partecipare alle assemblee con diritto di discussione e di voto; -----
- all'assistenza per quanto attiene la realizzazione e la spiegazione di effetti di prestigio (allorché di dominio comune);-----
- ad essere nominati membri del Consiglio Direttivo.-----

I **membri onorari**, se non prestigiatori, hanno diritto di frequentare i locali del Club quando invitati.-----

**Art.6 - Doveri degli associati**-----

Gli associati sono obbligati a:-----

- versare la quota associativa entro il 15 febbraio di ogni anno;-----
- rispettare il presente statuto;-----
- comportarsi secondo i canoni della deontologia professio-

- nale;-----
- non svelare ad altri prestigiatori effetti non storicamente conosciuti e la cui proprietà intellettuale non appartiene loro;-----
  - non svelare alcun segreto dell'arte della prestigiazione a non prestigiatori;-----
  - contribuire alla diffusione della cultura dell'arte magica;-
  - aiutarsi scambievolmente nella realizzazione di effetti di prestigio;-----
  - non fregiarsi di nomi d'arte che appartengano ad altri prestigiatori viventi o famosi defunti;-----
  - non attribuirsi il merito di effetti non propri e comunque dichiararne sempre l'ideatore;-----
  - non vendere a soggetti che non siano prestigiatori giochi di prestigio, né acquistare per essi.-----

Gli associati non potranno pretendere alcun compenso per l'eventuale attività prestata al di fuori del rimborso delle spese vive da loro sostenute e ciò anche in riferimento al ruolo di insegnanti alla "scuola di magia" istituita nell'ambito del Club.-----

#### **Art.7 - Ammissione degli associati**-----

Possono diventare associati tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, professionisti, dilettanti ed amatori della prestigiazione lombarda, che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.-----

È prevista la possibilità che vi siano associati minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.-----

Possono far parte dell'Associazione anche Enti e/o Associazioni.-----

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione deve proporre domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.-----

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 30 (trenta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.-----

L'ammissione dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la tessera di iscrizione, con obbligo di versamento entro 10 giorni della quota associativa. All'atto del rilascio della tessera di iscrizione il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di associato. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.-----

Non sono ammessi associati temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c art.148 del TUIR).-----

Lo status di Associato non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo

particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte; le quote e contributi associativi non sono rimborsabili in nessun caso, né rivalutabili (come previsto dal comma 8 lettera f art.148 del TUIR).

#### **Art.8 - Recesso ed esclusione**

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato, ma lo stesso può recedere in ogni tempo dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Gli associati receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere le quote e contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art.9 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (se nominato).

#### **Art.10 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché in Italia, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato agli associati aventi diritto a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato con la domanda di ammissione o successi-

vamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione; la convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea (come previsto dal comma 8 lettera e art.148 del TUIR).-----

#### **Art.11 - Funzioni dell'Assemblea**-----

L'assemblea degli associati:-----

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;-----
- approva il rendiconto economico/finanziario e l'eventuale preventivo;-----
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;-----
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;-----
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;-----
- approva i regolamenti;-----
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;-----
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo;-----
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.-----

#### **Art.12 - Diritto di intervento e di voto**-----

Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione.----  
Ciascun associato esprime un solo voto.-----

Gli associati possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. A ciascun socio possono essere conferite al massimo tre deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.-----

#### **Art.13 - Svolgimento dell'Assemblea**-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.-----

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in

qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.-----

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.-----

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:-----

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.-----

#### **Art.14 - Maggioranze**-----

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della **metà** più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a **maggioranza** dei voti espressi dai presenti.-----

In **seconda convocazione** l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.-----

Per le deliberazioni riguardanti **modifiche dello Statuto** occorre sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno **3/4** (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della **maggioranza** dei presenti.-----

Per le deliberazioni riguardanti lo **scioglimento** dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno **3/4** (tre quarti) degli associati.-----

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.--

#### **Art.15 - Composizione del Consiglio Direttivo**-----

Il Consiglio Direttivo si compone da un numero variabile, determinato dall'assemblea in sede di nomina, compreso tra **3** (tre) e **9** (nove) membri.-----

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli **associati** e durano in carica al massimo per **3** (tre) **esercizi**, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.---

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso

dei seguenti **requisiti**:-----

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;-----
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;-----
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.-----

Dalla carica di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità.-----

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed eventualmente un Direttore Artistico.-----

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. E' riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Oltre detto limite il consiglio si intende decaduto con obbligo di convocare quanto prima l'assemblea per la nomina di un nuovo organo.-----

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.-----

#### **Art.16 - Svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo**---

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla redazione del rendiconto economico/finanziario ed alle quote sociali.-----

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.-----

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.-----

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, se nominato.-----

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.-----

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi compo-

nenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.-----  
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:-----

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.-----

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.-----

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive può essere revocato per giusta causa.-----

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.-----

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.-----

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.-----

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.-----

#### **Art.17 - Poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente**-----

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.-----

Spetta al Consiglio Direttivo:-----

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;---
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;-----
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;-----

- convocare l'Assemblea degli associati;-----
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;-----
- redigere il rendiconto economico/finanziario e l'eventuale preventivo, da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione;-----
- predisporre ed emanare regolamenti e norme di organizzazione interna dell'Associazione;-----
- compiere gli atti a contenuto patrimoniale, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;-----
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni a forme di associazione stabile o temporanea quali ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Rete o altre;-----
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;-----
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.-----

Il Consiglio può costituire un comitato esecutivo, designandone i membri tra i propri componenti e delimitando i loro compiti. A tale comitato può essere conferito l'incarico di predisporre i programmi esecutivi da sottoporre al Consiglio e di curarne l'attuazione.-----

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.-----

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.----

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

**Art.18 - Organo di controllo**-----

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.-----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.-----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a parteci-

pare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il rendiconto economico/finanziario.-----

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.-----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.-----

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.-----

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..-----

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.-----

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.-----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

#### **Art.19 - Rendiconto economico**-----

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. (come previsto dal comma 8 lettera d art.148 del TUIR).-----

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.-----

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.-----

#### **Art.20 - Devoluzione**-----

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (come previsto dal comma 8 lettera b art.148 del TUIR).-----

**f.to Alberto Torri** -----

**f.to Alfredo Mappa** -----

**f.to Carlo Faggi** -----

f.to Monica Tosi Giorcelli-----  
f.to Laquintana Davide-----  
f.to Lagrimante Sante-----  
f.to Demetrio Bazzotti -----  
f.to Milanesi Marco-----  
F.TO MATTEO FARASSINO Notaio-----